

ALLEGATO "B" N. 45225 REP. / N. 22436 FASC.

Statuto

“ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE”

ARTICOLO 1° - RAGIONE SOCIALE E SEDE

1. Per iniziativa della Federazione Nazionale “Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione e Aggiornamento Professionale” – sigla “CNOS-FAP” – con sede in Roma, è costituita la “ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE”, che è designata con la sigla “CNOS-FAP Regione Piemonte”.
2. Essa ha sede in Torino.

ARTICOLO 2° - SCOPO

1. L’Associazione non ha scopo di lucro ed opera nel territorio della Regione Piemonte.
2. Essa ha come finalità istituzionale la promozione umana, civile e cristiana dei giovani lavoratori e dei ceti popolari, e opera particolarmente nel settore dell’istruzione e formazione professionale. Essa fa proprio il sistema educativo, le metodologie e lo stile di San Giovanni Bosco.

Più precisamente, sul piano operativo, l’Associazione si propone di:

- a) promuovere iniziative di studio, ricerca e sperimentazione in rapporto ai problemi inerenti all’orientamento, all’istruzione e formazione professionale, in collaborazione con altri organismi salesiani e non salesiani;
- b) curare la formazione e l’aggiornamento del personale dei Centri di Formazione Professionale, mediante corsi, seminari, incontri ed altre iniziative tendenti alla formazione psicopedagogica, tecnica e didattica degli operatori;
- c) collaborare con enti e soggetti pubblici e privati, locali, nazionali e co-

munitari nonché con le forze sociali ad iniziative tendenti all'istruzione, formazione, qualificazione e riconversione professionale dei giovani e dei lavoratori ad ogni livello;

- d) promuovere iniziative per l'orientamento professionale e scolastico, rivolte particolarmente ai giovani che vivono in situazioni a rischio di marginalità, nell'intento di favorire il loro inserimento nella società;
 - e) aderire alle organizzazioni regionali e nazionali che perseguono le stesse finalità.
3. L'Associazione, in via sussidiaria e meramente strumentale, per il conseguimento dei predetti fini istituzionali e sempre senza scopo di lucro, potrà attuare prestazione di servizi inerenti all'istruzione, formazione e orientamento professionale, anche mediante l'istituzione e la gestione di Centri di Formazione Professionale. A titolo complementare del conseguimento dei fini statutari potrà esercitare tutte quelle attività che favoriscono tale scopo (gestione di convitti, mense, attività ricreative, sportive, assistenziali, non esclusa la produzione nei vari laboratori). Pertanto potrà usufruire di finanziamenti o sovvenzioni da Enti pubblici o privati, locali e comunitari, da persone fisiche o da altri soggetti ai quali rivolge il proprio servizio nel perseguimento dei suoi fini istituzionali.

ARTICOLO 3° - SOCI

1. Oltre ai Soci fondatori presenti all'Atto Costitutivo, possono fare parte dell'Associazione:
- a) persone fisiche qualificate nell'area dell'orientamento e della formazione professionale;
 - b) Istituzioni Salesiane che promuovono in Piemonte attività di istruzione e formazione professionale, di orientamento e di aggiornamento professionale, particolarmente attraverso Centri di Formazione Professionale;
 - c) Associazioni ed Istituzioni promosse dall'Ente nazionale CNOS;
 - d) altre Istituzioni non salesiane presenti sul territorio piemontese che operano nell'ambito della formazione professionale, ispirandosi alla Proposta Formativa CNOS-FAP o con finalità compatibili con quelle dell'As-

sociazione.

2. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di richiesta scritta inoltrata dall'interessato o dal legale rappresentante di istituzioni e associazioni. Il Consiglio Direttivo decide in merito all'ammissione dell'interessato in ragione di valutazioni coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In caso di rigetto della domanda di ammissione, adeguatamente motivata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera, l'aspirante associato ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto in occasione della sua successiva convocazione.
3. Il Consiglio Direttivo, in caso di accoglimento della richiesta, provvede alla iscrizione nel libro dei soci.
4. L'ammissione obbliga il socio all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.
5. La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per mancato pagamento nei termini della quota associativa annuale o per esclusione. Questa è decisa dal Consiglio Direttivo, dopo aver interpellato l'interessato e il delegato Regionale CNOS-FAP per la Regione Piemonte. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata al Socio in forma scritta. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'interessato può richiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 4° - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 5° - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione.
2. Vi intervengono tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci alla data di convocazione dell'Assemblea. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche sono rappresentate dal legale rappresentante, il quale può delegare altra persona a rappresentarlo. Il voto delle persone fisiche potrà essere portato anche a mezzo di rappresentante, che deve essere un altro Socio e non può portare più di un voto, oltre il proprio.
3. L'Assemblea dei Soci regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti per quanto concerne il rapporto associativo.
4. Spetta all'Assemblea dei Soci:
 - a) indicare le linee generali di azione dell'Associazione;
 - b) eleggere, per un triennio, il Presidente e i Membri del Consiglio Direttivo;
 - c) nominare, anche tra i non associati, il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) approvare annualmente i bilanci di previsione e i consuntivi;
 - e) deliberare modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione, nonché la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese sempre a maggioranza dei voti validi dei presenti, salvo quelle elencate nella lettera e) del comma precedente, per le quali occorre la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci.
7. Non sono considerati validi, e quindi esclusi dai computi, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.

ARTICOLO 6° - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA – PRESIDENZA – VERBALI – VALIDITÀ

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, a mezzo di avviso da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, l'ordine del giorno e l'ora sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale. Può essere convocata anche in altre occasioni.
3. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Ove anche questi sia assente, da un membro dell'Assemblea dalla stessa designato. Il Presidente dell'Assemblea chiama a fungere da segretario un Membro dell'Assemblea stessa; ove occorra, nomina due o più scrutatori sempre fra i Membri dell'Assemblea.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
5. Le riunioni si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 7° - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente, del Delegato Regionale e da cinque a sette altri Consiglieri.
2. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci, con esclusione del Delegato Regionale CNOS-FAP nominato dal Presidente della Federazione Nazionale CNOS-FAP.
3. La funzione di Delegato Regionale CNOS-FAP non è incompatibile con altre mansioni sociali o con specifiche deleghe operative.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vice Presidente e il Segretario.
5. Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dura in carica tre esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.
6. È compito del Consiglio Direttivo:
 - a) promuovere e coordinare le attività dell'Associazione in armonia alle direttive della Sede nazionale della Federazione CNOS-FAP;
 - b) accettare l'adesione di nuovi soci;
 - c) preparare i bilanci di previsione e consuntivi annuali, le relazioni, e presentarli in Assemblea;
 - d) determinare le forme, i modi ed i tempi per attuare le attività dell'Associazione in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, nonché approvare norme o regolamenti interni;
 - e) determinare la misura della quota associativa annuale di associazione.
7. Esso può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, o ad un Membro singolo determinandone i limiti della delega, con apposita delibera.

ARTICOLO 8° - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti.
2. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Delegato Regionale.
3. Inoltre, spetta al Presidente:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria, ottemperando a quanto prescritto dall'articolo 6;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, assumere iniziative e adottare decisioni normalmente di competenza del Consiglio medesimo, con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva;
 - c) curare il buon andamento dell'Associazione, degli Organi Sociali e sorvegliare sulla tenuta della documentazione e dei Registri dell'Associazione medesima, nonché vigilare sulla corretta esecuzione delle deliberazioni e delle decisioni assunte dai competenti Organi Sociali.

ARTICOLO 9° - DELEGATO REGIONALE

1. Il Delegato Regionale è designato dal Presidente della Federazione Nazionale CNOS-FAP e può essere revocato solo da quest'ultimo.
2. Il Delegato Regionale rappresenta la Federazione Nazionale CNOS-FAP nell'ambito della Regione e tiene i rapporti dell'Associazione con la sede nazionale della suddetta Federazione.
3. Il Delegato Regionale presenta annualmente una relazione sulle attività svolte dall'Associazione in Piemonte al Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale.

ARTICOLO 10° - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – CONVOCAZIONE – DELIBERAZIONI

1. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica prov-

vedono per cooptazione al completamento del Consiglio. I componenti cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci e, a seguito della eventuale ratifica da parte dell'Assemblea stessa, fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi, e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta almeno due dei suoi Membri. Esso è convocato dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i componenti. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta in tempi più brevi e con diverse formalità.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti validi; non sono considerati validi, e quindi da escludersi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. A parità di voto prevale il voto di chi presiede.
4. In seno al Consiglio Direttivo non possono essere ammessi voti per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,

ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 11° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci. Nella sua prima riunione sceglie al suo interno il Presidente. Dura in carica tre esercizi sociali e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti.
4. Esso può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio e all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 12° - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE – PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – SCIoglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci, dai contributi e sovvenzioni di Enti pubblici e privati, e dai beni che per qualsiasi titolo provengono all'Associazione.
3. La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito: è ammesso soltanto il rimborso spese. Il patrimonio sociale in nessun caso può essere oggetto di distribuzione ai Soci. In caso di perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi motivo verificatasi, né il Socio, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.
4. I soci, anche se ricoprono cariche sociali, possono essere assunti dall'Associazione come prestatori d'opera per le eventuali attività previste nell'ultimo comma dell'art. 2.
5. Gli esercizi sociali dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

6. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di un liquidatore. I beni che residueranno al termine della liquidazione saranno devoluti all'Ente Oratorio Salesiano S. Francesco di Sales, con sede in Torino, perché li destini alle proprie finalità istituzionali di culto e religione, educazione e assistenza.

ARTICOLO 13° - NORME DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Visto per inserzione

Torino, 16 settembre 2021

In originale firmati:

= LEONARDO MANCINI

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -